

*"IL PATRIMONIO FAMILIARE TRA NUOVI PRODOTTI DI INVESTIMENTO E TUTELE GIUDIZIARIE"*

*RELAZIONE AVV. SARA COMMODO*

La materia è amplissima. Cercherò di darvi brevi cenni su alcuni dei principali istituti che il nostro ordinamento mette a disposizione per assicurare la protezione del patrimonio personale o familiare che sia.

Il negozio fiduciario entra di diritto nell'insieme degli strumenti di tutela patrimoniale se non altro per le antichissime origini che questo istituto vanta nel nostro ordinamento.

Il diritto romano ci consegna infatti i due casi classici di fiducia:

- a. **fiducia cum amico**: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l'accordo, però, di far godere il bene ad altri
- b. **fiducia cum creditore**: si trasferisce il bene al proprio creditore con l'accordo che estinta l'obbligazione, il creditore dovrà ritrasferire il bene al suo ex debitore

Molto simili sono i motivi per i quali allora come oggi si ricorreva al negozio fiduciario e fra questi spicca proprio l'esigenza della tutela patrimoniale.

Le motivazioni per le quali usualmente si ricorre ad una intestazione fiduciaria sono note e molteplici: celare situazioni reddituali o patrimoniali ai creditori, esercitare attività di impresa in regime di riservatezza nei confronti del mercato o semplicemente mantenere la riservatezza sulla effettiva consistenza di tutto o parte del proprio patrimonio.

Mentre nell'ordinamento romano le esigenze di tutela venivano attuate tramite un trasferimento di proprietà al soggetto amico, il moderno contratto fiduciario, quanto meno nella prassi italiana, si realizza enfatizzando al massimo il concetto di riservatezza ma senza modificare nella sostanza i diritti dell'effettivo proprietario.

Per meglio comprendere il rapporto intercorrente tra fiduciante e fiduciario è necessario delineare i due distinti concetti di fiducia.

La fiducia si distingue in romanistica e germanistica:

**romanistica**: caratterizzata da un trasferimento di proprietà ad un terzo che lo gestisce secondo le indicazioni del fiduciante. Unico rimedio contro l'abuso del fiduciario è l'azione di r.d.

**germanistica**: la fiducia germanistica prevede una separazione tra la titolarità effettiva del diritto (che permane in capo al fiduciante) e la legittimazione all'esercizio dello stesso (che viene conferita al fiduciario). Il fiduciante ha dunque a disposizione azioni reali di rivendicazione della proprietà in caso di violazione del patto fiduciario; il fiduciario mantiene il controllo sul bene; il fiduciario non possiede ed agisce nella sostanza quale mandatario.

AMBROSIO & COMMODO  
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

F/ario e F/ante istituendo il rapporto giuridico possono liberamente decidere a quale dei due modelli attenersi.

Modelli standard di contratti con società fiduciarie prevedono che la proprietà del bene rimanga in capo al fiduciante.

E' evidente che il tipo di fiducia germanistica non consente di assicurare quella tutela patrimoniale che passa attraverso la perdita della proprietà. Tale tutela può però essere attuata in via indiretta attraverso un utilizzo appropriato del c.d. segreto fiduciario.

La legge 1966 del 1939 (che introduce nel nostro ordinamento il fenomeno delle intestazioni a società fiduciarie) non parla espressamente del segreto.

Da una interpretazione sistematica della legge si può evincere che il segreto fiduciario è un principio riconosciuto dal ns. ordinamento, ha portata generale ed è opponibile a chiunque ed è derogabile sono nei casi in cui la legge in ossequio ad un principio di trasparenza considerato di ordine superiore specificamente lo preveda.

Una particolare species del genus "negozio fiduciario" è costituita dal negozio di destinazione, a mezzo del quale il fiduciante vincola uno o più beni di sua proprietà alla realizzazione di un determinato scopo a beneficio di soggetti determinati o quantomeno determinabili.

Allo scopo di consentire la detta finalità si determina quale effetto principale la separazione dei beni vincolati dal resto del patrimonio del proprietario; vale a dire che i beni vincolati ed i loro frutti oltre a poter essere impiegati esclusivamente per il conseguimento del fine di destinazione, possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori solo per debiti contratti per la realizzazione dello stesso.

Ed in effetti le finalità possono essere le più varie: la tutela di persone diversamente abili, la crescita del minore, la sovvenzione dello studio o della formazione professionale, la sovvenzione e lo sviluppo di attività culturali, il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, etc.

Con l'introduzione nel nostro codice civile dell'articolo 2645 ter (ex articolo 39 novies del d.l. 30-12-2005 n.273, convertito in legge 23-2-2006, n.51) viene per la prima volta tipizzato il negozio di destinazione, ma non più come fattispecie specifica, bensì come schema generale ed astratto che saranno poi le parti a curarsi di riempire, seppure all'interno di determinati confini.

Così dispone l'articolo 2645 ter : *"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi*

*il vincolo di destinazione. ; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.*

Il vincolo di destinazione viene arricchito di una rivoluzionaria opponibilità ai terzi mediante la trascrizione dello stesso; ciò significa che l'eventuale atto di disposizione del bene in violazione del vincolo di destinazione non è più solo fonte di responsabilità per il fiduciario. Infatti l'atto è sì valido, ma inefficace rispetto ai beneficiari della destinazione

Tra gli strumenti che l'attuale ordinamento legislativo pone a disposizione dell'autonomia privata per costituire una dotazione patrimoniale vincolata al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, una posizione preminente è occupata ancora dal **fondo patrimoniale**.

Tale istituto, la cui disciplina è contenuta negli articoli 167 e segg. Del c.c., è stato introdotto nell'ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 75.

Il fondo patrimoniale è un **vincolo costituito su alcuni beni, che vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia**. Questi bisogni comprendono, oltre alle necessità primarie, anche il mantenimento del tenore di vita liberamente scelto dai coniugi.

Il vincolo di destinazione apposto ai beni conferiti al fondo patrimoniale determina la formazione di un patrimonio di destinazione i cui frutti vengono utilizzati per far fronte alle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. Il fondo patrimoniale dà esclusivamente origine a un autonomo patrimonio di scopo e non si configura come un autonomo soggetto di diritto né, tantomeno, diviene proprietario dei beni ricevuti in conferimento, né di quelli acquistati grazie all'impiego dei frutti derivanti dalla gestione del patrimonio, dal momento che la proprietà spetta ai coniugi ovvero al solo coniuge che ha costituito il fondo riservandosi l'esclusiva proprietà dei beni conferiti.

In altri termini la costituzione del fondo **non comporta effetti traslativi** (salvo non sia convenuto in modo inequivocabile) assolvendo alla funzione meramente strumentale di assicurare mezzi economici al nucleo familiare. Mancando l'effetto traslativo la costituzione del fondo determina il sorgere di un mero diritto di godimento sui cespiti.

Il negozio istitutivo del fondo può essere stipulato nella forma di atto inter vivos e anche, sebbene limitatamente al caso di costituzione ad opera di un terzo, sotto forma di disposizione testamentaria. Se la costituzione ad opera di un terzo avviene per atto tra vivi per il perfezionamento dell'atto risulta necessaria l'accettazione dei coniugi che può peraltro intervenire anche successivamente alla stipulazione. Quanto ai requisiti di forma viene richiesta la presenza dell'atto pubblico.

I soggetti che possono costituire il f. sono i coniugi congiuntamente o disgiuntamente ed il terzo. In qs caso il negozio istitutivo può esser rappresentato da un testamento o da una donazione

Oggetto del f. possono essere b.i. bm iscritti in pubblici registri o titoli di credito. Qualora vengano conferiti nel fondo titoli di credito l'arti. 167 prescrive che debbano essere vincolati rendendoli nominativi con l'annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

La cessazione del f si verifica esclusivamente in seguito a divorzio o all'annullamento del vincolo matrimoniale, ma se sono presenti figli minori il fondo dura in ogni caso sino a che essi non abbiano compiuto la maggiore età con facoltà per il giudice di attribuire ai figli una quota in godimento o in proprietà dei beni del f.

Per l'amministrazione del f. l'art. 168 del c.c. rinvia alle norme della comunione legale in modo che sia in ogni caso garantita la par condicio tra i coniugi con la particolarità che, stante il vincolo di destinazione, sono posti limiti ben più stringenti che in materia di comunione dei beni.

Vi è in effetti un generale divieto (salvo non sia espressamente consentito nel negozio istitutivo) di alienazione consegna in pegno o assoggettamento a vincoli dei beni del f. se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice.

Il c.c. allo scopo di tutelare la consistenza di un patrimonio espressamente costituito per fronteggiare le esigenze della vita familiare, concede al fondo patrimoniale un trattamento privilegiato in sede di esercizio dell'attività esecutiva: l'art. 170 c.c. esclude, in effetti, l'esecuzione sui beni del f.p. e sui relativi frutti relativamente ai quei debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia (obbligazioni contratte dal coniuge in relazione in relazione alla propria attività imprenditoriale o di lavoro autonomo o anche debiti accesi per far fronte a mere esigenze voluttuarie o per meri intenti speculativi)

In ogni caso, i coniugi devono sempre essere in grado di dimostrare che il creditore sapeva che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il beneficio riguarda tutti i debiti estranei ai bisogni della famiglia, anche se anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, fatto salvo, in questo caso, l'esperimento **dell'azione revocatoria** secondo le regole ordinarie (entro due anni dalla costituzione del fondo).

Un'ulteriore importante garanzia è contemplata dall'art. 2647 c.. attraverso la previsione dell'obbligo di trascrizione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per quanto riguarda i conferimenti di beni immobili, a pena di inopponibilità ai terzi dell'eccezione di appartenenza del bene al fondo patrimoniale familiare.

Qualche cenno sulla **disciplina fiscale**.

I redditi dei beni conferiti nel f. sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. La norma tributaria ai fini dell'identificazione dei soggetti passivi di imposta non riconosce alcun rilievo all'effettiva titolarità della proprietà stabilendo quale presunzione assoluta che i frutti scaturenti dall'amministrazione del f. spettino in egual misura ad entrambi i coniugi.

L'irrelevanza della proprietà deriva dalla natura stessa dell'istituto che costituisce un patrimonio separato da quello del soggetto costituente individuato, all'interno di quest'ultimo, dal vincolo di destinazione cui risultano assoggettati i beni che lo compongono.

Se in occasione della costituzione del fondo si realizzi il fenomeno traslativo della proprietà,

-l'atto costitutivo risulta assoggettato all'imposta sulle donazioni.

-Se la costituzione non avviene a titolo gratuito ( si pensi al conferimento in adempimento di un dovere morale o quale assolvimento di obbligo di mantenimento), si applica l'assoggettamento ad imposta di registro in misura proporzionale. Saranno dovute anche le imposte catastali ed ipotecaria

-Nell'ipotesi di costituzione per atto mortis causa risulterà dovuta l'imposta sulle successioni.

Se invece non si realizza effetto traslativo il negozio sarà soggetto alla sola tassa fissa prevista per la registrazione.

## FONDO E TRUST

Le caratteristiche sopra delineate del fondo – che lo rendono strumento poco duttile, applicabile solo in presenza di un matrimonio e con durata limitata nel tempo, hanno determinato una apertura ad altre forme di patrimonio separato. Prima tra tutte il trust.

Il trust trova la sua origine nel diritto straniero, in particolare nei paesi di common law, ma è stato riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1 gennaio 1992 a seguito della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364.

La legge comunitaria 2010 ha delegato il Governo (Capo II art. 11) a introdurre e a disciplinare nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto del trust (fiducia). Il disegno di legge n 2284 presentato dal Ministro della giustizia Alfano (non ancora iniziato l'esame) delega il Governo ad apportare modifiche al codice civile in materia di disciplina della fiducia e del contratto autonomo di garanzia. La disciplina della fiducia ha lo scopo di colmare un vuoto del nostro sistema giuridico che – nonostante l'entrata in vigore della convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento (adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata e resa esecutiva dalla l. 16 ott. 1989 n. 364) - non contiene una completa disciplina positiva dell'istituto del trust.

Il trust è uno strumento giuridico che, nell'interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo "posizioni giuridiche" basate su legami fiduciari. Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

I soggetti del trust o, più correttamente, le "posizioni giuridiche", sono generalmente **tre**: una è quella del **disponente** (o *settlor* o *grantor*), cioè colui che promuove/istituisce il trust. La seconda è rappresentata **dall'amministratore/gestore (trustee)**. Il disponente intesta beni mobili/immobili all'amministratore, il quale ha il potere-dovere di gestirli

secondo le "regole" del trust fissate dal disponente. La terza è quella del **beneficiario**, espressa o implicita. Posizione eventuale è quella del guardiano (*protector*). Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le "regole" più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento (Convenzione dell'Aja, leggi straniere sul trust, leggi italiane).

### **Meccanismi**

Il trasferimento di beni nel fondo del trust è vincolato da un legame che intercorre tra il settlor e il trustee, che è il cosiddetto *patto di fiducia*; il settlor (disponente) trasferisce l'intestazione (non la proprietà, quantomeno per come è intesa nel diritto italiano) di beni perché vengano amministrati dal trustee nell'interesse dei beneficiari e nei limiti di quanto stabilito nell'atto istitutivo. Ci sono due elementi caratterizzanti il trust:

- un trasferimento di intestazione;
- l'amministrazione dei beni, che deve essere una amministrazione diligente e volta a favorire il beneficiario.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la **segregazione patrimoniale** per la quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee con l'effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee del disponente e del beneficiario.

Il trust si presta a molteplici utilizzi e diviene uno strumento duttile e dinamico che può essere redatto su misura per ogni diversa richiesta.

E' senz'altro in grado di superare i limiti del fondo:

Come si diceva il f. presuppone necessariamente la esistenza della famiglia legittima.

Per cui anche se esso può essere costituito prima del matrimonio, la sua efficacia è subordinata alla successiva celebrazione del matrimonio stesso. Analogamente la cessazione del rapporto di coniugio, per qualunque motivo essa si verifichi, fa cessare il fondo patrimoniale. La conseguenza di ciò è che una persona in stato vedovile, anche in presenza di figli minori, non potrà costituire un fondo patrimoniale. Anche una persona nubile non può costituire un fondo patrimoniale per provvedere ai bisogni della sua futura famiglia. Per far ciò è necessario che il matrimonio sia prossimo e devono essere note le persone dei nubendi, per cui la mancata indicazione anche di uno solo dei futuri coniugi rende nulla la costituzione del fondo.

Per contro il trust potrà ben essere utilizzato per:

- provvedere ai bisogni di una famiglia di fatto;
- da una persona vedova o nubile,
- ovvero da un terzo soggetto a favore di persona vedova o nubile e della sua attuale o futura famiglia, prevedendo, se ritenuto opportuno, condizioni sospensive o risolutive
- da un soggetto in costanza di matrimonio legittimo, il quale vuole provvedere anche alle esigenze di un'eventuale figlio naturale e della di lui madre.

-da una persona nubile che voglia provvedere alla sua famiglia di origine.

Il secondo aspetto fortemente connotante la profonda differenza tra il trust e il fondo patrimoniale è costituito dalla fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale. Il venir meno del vincolo matrimoniale è causa di cessazione della convenzione.

Il trust per contro rimane assolutamente slegato nel suo periodo di durata dalle vicende coniugali; con la possibilità, peraltro, che il relativo atto istitutivo possa regolamentare l'ipotesi del venir meno della famiglia per le cui esigenze era stato creato, a questo punto individuando i beneficiari finali.

### **Scopi del trust**

Vi sono tanti possibili utilizzi del trust quanti ne può immaginare la fantasia di un professionista. Dire trust è come dire negozio giuridico. Lo scopo del trust deve potere essere sempre considerato meritevole secondo i principi dell'ordinamento giuridico di riferimento.

Tra gli usi più frequenti vi sono quelli motivati da:

- **protezione dei beni:** spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l'uso del termine "blindatura patrimoniale". Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose (medici, avvocati, funzionari, ecc.) o, semplicemente, da comportamenti personali avventati (gioco d'azzardo, uso di droghe e alcool, ecc.).
- **riservatezza:** le disposizioni contenute nel *trust* possono essere riservate, e questo può essere un motivo sufficiente per la sua creazione;
- **tutela del patrimonio per finalità successorie:** di frequente un trust viene costituito allo scopo di tutelare un patrimonio nel passaggio generazionale o dallo sperpero ad opera di soggetti incapaci di amministrarlo, dediti al gioco o affetti da eccessiva prodigalità;
- **beneficenza:** in molti ordinamenti di *common law* gli enti di beneficenza debbono essere costituiti in forma di trust;
- **forme di investimenti e pensionistiche:** i piani di investimento pensionistici ed i fondi comuni sono derivazione dei *trust fund* anglosassoni;
- **vantaggi di natura fiscale:** un trust può dare vantaggi fiscali. Se il risparmio di imposta è l'unico motivo che ha spinto ad istituire un trust, può essere considerato illegittimo e sanzionato. Come qualsiasi istituto giuridico, l'uso elusivo od evasivo è contrario alle norme di legge e sanzionato.
- **tutela dei minori e dei soggetti diversamente abili:** spesso le disposizioni testamentarie prevedono che i minori abbiano un godimento limitato dei beni fino alla maggiore età o che i soggetti diversamente abili possano godere dei beni in trust senza esserne pieni proprietari;

Accade talvolta che con lo scopo di tutelare il proprio figlio disabile i genitori predispongano dei vincoli sulla futura eredità, non sapendo che tali atti possono essere impugnabili e considerati nulli, vanificando le loro migliori intenzioni. Sono aspetti che bisogna conoscere prima di causa ‘pasticci’ difficilmente sanabili.

Non a caso l'art. 458 del Codice Civile, testualmente recita: "**È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi**".

Analizzando attentamente l'art. 458 cod. civ., la dottrina ha distinto **tre tipologie** di patti successori e precisamente i patti successori costitutivi, dispositivo ed abdicativi.

I patti successori **costitutivi**, detti anche dalla dottrina **confirmativi**, sono quelli con i quali le parti, mediante accordo, provvedono alla successione di una di loro a titolo universale o particolare (es: Tizio conviene con Caio di lasciargli l'eredità).

I patti successori **dispositivi** sono quelli con i quali un soggetto dispone dei diritti che prevede di acquistare succedendo mortis causa ad un altro soggetto (es: Tizio conviene con Caio di vendergli i beni che dovrebbero pervenirgli dall'eredità di Sempronio).

I **patti abdicativi** o rinunciativi, infine, riguardano ogni atto di rinuncia a successioni non ancora aperte (es: Tizio conviene con Caio di rinunciare all'eredità di Sempronio non ancora defunto; oppure Tizio si obbliga a rinunciare a tali diritti con un successivo atto; è questo il patto successorio rinunciativo obbligatorio).

Al di là delle distinzioni dei relativi patti e del loro fondamento, va evidenziato che non ogni pattuizione si può però qualificare patto successorio, richiedendo questi patti dei **requisiti** ben precisi.

1. La prima caratteristica perché si possa parlare di un patto successorio è l'esistenza di una convenzione, cioè di un **accordo stipulato PER ISCRITTO** fra due o più soggetti, il cui contenuto sia quello di provvedere alla propria successione o di fare acquistare diritti su una futura eredità;

2. È inoltre necessario che la convenzione sia stipulata **prima dell'apertura della successione di cui si tratta**;

3. che il **bene oggetto del contratto sia considerato dai contraenti come entità della futura successione**.

#### PATTO DI FAMIGLIA

Il generale divieto di patti successori è stato parzialmente superato nel 2006 quando il legislatore con la legge n.55 ha introdotto l'istituto del patto di famiglia. Il nuovo testo dell'art.458 ora recita: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 768 bis e ss. È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione".



Nel nostro Paese buona parte delle aziende hanno natura familiare, sono state create da uno o più imprenditori e sono cresciute coinvolgendo varie generazioni. Così come Barilla, Pinifarina, la stessa famiglia Agnelli, Lavazza sono solo i più significativi esempi di una realtà che è rappresentata da migliaia di imprese: questo fenomeno viene indicato come uno degli elementi di forza della nostra economia ma può creare momenti di difficoltà nei passaggi generazionali, in particolare quanto non tutti gli eredi di uno stesso patrimonio aziendale hanno il desiderio di proseguire l'attività: si pensi da un imprenditore che ha due figli, uno in azienda con lui e l'altro che fa il medico. Con la legge 14 febbraio 2006 n.55 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del "patto di famiglia", novità che risponde all'esigenza dell'imprenditore italiano che desidera che ciò che egli aveva creato con fatica non venga dissipato in sede di successione per via d'una gestione impropria da parte degli eredi.

In pillole:

**CHE COS'E' ED A CHI SI RIVOLGE**

E' un contratto - e non un testamento - con cui un imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisce le proprie quote ad uno o più discendenti senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.

**COME SI DEVE AGIRE**

Il contratto contenente il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico cui devono partecipare tutti quelli che sarebbero legittimari (cioè coloro che la legge prevede non possano essere esclusi dalla successione, ascendenti, discendenti e coniuge) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda "compensino" gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari, salvo questi non vi rinuncino.

**SE SOPRAVVENGONO NUOVI LEGITTIMARI?**

All'apertura della successione chi abbia assunto la qualità di legittimario dopo la stipula del patto (nuovo coniuge o nuovi figli), questi possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.

**COME SI SCIoglie IL PATTO**

Può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato con un nuovo contratto stipulato per atto pubblico o mediante recesso (se previsto nel patto) esercitato sulla base di una 'dichiarazione agli altri contraenti certificato da un notaio'.